

## **"PAGAMENTO EFFETTUATO DA UNO SOLO DEI DESTINATARI DELLA SANZIONE HA UN EFFETTO LIBERATORIO ED ESTINTIVO NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI DESTINATARI"**

### **Art.318 *quater* del D.L.vo 152/25006: chi paga la sanzione in via amministrativa in caso di concorso di più persone nel reato ambientale.**

Il panorama normativo e interpretativo relativo alla procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali (Parte VI-bis, D.Lgs. 152/2006) presenta diversi nodi problematici, tra cui spicca la questione di chi debba effettuare il pagamento della sanzione in via amministrativa in caso di **concorso di più persone nella commissione del reato contravvenzionale**. Analizziamo la questione e le implicazioni pratiche.

#### **La procedura estintiva in breve**

Ricordiamo che la procedura estintiva consente al contravventore, che non abbia cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette, di estinguere il reato secondo le previsioni di cui all'art. 318 bis e ss. del D.L.vo 152/2006. Questo avviene a condizione che si conformi alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza e provveda al pagamento di una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

#### **Chiarimenti sul pagamento in caso di concorso ex art. 110 c.p.p.**

La questione della gestione del pagamento della sanzione pecuniaria (ex art. 318-quater, co. 2, D.L.vo 152/06) in presenza di più persone concorrenti nel reato è stata oggetto di approfondimenti e chiarimenti da parte delle Procure, che hanno analizzato i criteri applicativi e le modalità operative della procedura estintiva prevista dalla normativa ambientale.

In materia di contravvenzioni ambientali e del loro meccanismo estintivo, le recenti circolari delle Procure offrono importanti precisazioni quando vi sono più soggetti responsabili. Sebbene nessuna delle direttive faccia esplicito riferimento all'articolo 110 del codice penale (concorso di persone nel reato) in merito alle modalità di pagamento, entrambe le fonti concordano su un principio di fondamentale importanza: l'effetto liberatorio del pagamento effettuato da uno dei destinatari della sanzione in via amministrativa.

Analizziamo ora la Circolare della Procura di Belluno avente a oggetto *“DIRETTIVE AGLI ORGANI DI POLIZIA GIUDIZIARIA IN MATERIA DI PROCEDIMENTO DI ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI PREVISTO DALLA PARTE SESTA BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 n. 152”*.

Questa circolare, in particolare cita che *“La procedura estintiva, che ricalca quella già prevista per le contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro (artt. 20 e ss. D.Lgs. n. 758/1994), si pone in linea con i più recenti interventi adottati dal legislatore in un'ottica deflattiva rispetto agli illeciti penali caratterizzati da un ridotto livello di offensività del bene giuridico protetto”*. Altresì affronta direttamente il tema dei "diversi soggetti responsabili". Vi si afferma chiaramente che *“Nel caso in cui vi siano diversi soggetti responsabili, l'adempimento della prescrizione da parte di uno qualsiasi dei soggetti obbligati, così come il successivo pagamento da parte di uno qualsiasi degli altri, giova anche agli altri”*. Questo significa che, per una data contravvenzione ambientale, sia l'adempimento delle prescrizioni impartite per la regolarizzazione dell'illecito, sia il versamento della somma dovuta per l'estinzione del reato, se eseguiti da uno solo dei soggetti responsabili, producono un beneficio estintivo che si estende a tutti gli altri co-obbligati.

A conferma di quanto sopra il Protocollo di intesa della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna al punto 8, rafforza ulteriormente il principio espresso dalla circolare di Belluno. Si stabilisce che:

- *“A favore della riferibilità della procedura estintiva alle sole contravvenzioni punite con pena pecuniaria o alternativa depone anche la circostanza che la disciplina è mutuata dall'analogo procedimento estintivo dei reati in materia di sicurezza e igiene sul lavoro di cui agli artt. 20 ss. del d. l.vo 758/1994, che – appunto – si riferisce a queste sole contravvenzioni (art. 301 d. l.vo 81/2008)”*.
- *“poiché non è possibile un adempimento 'disgiunto' o 'pro parte' della prescrizione, il puntuale adempimento da parte di uno qualunque dei soggetti obbligati (dunque anche del legale rappresentante dell'ente di cui all'art. 318-bis comma 2) giova a tutti contravventori”*.
- Analogamente, per quanto riguarda il pagamento, *“la corresponsione della cifra comunque avvenuta, vale dire anche da parte di uno solo degli obbligati o da parte dell'ente o società da cui il/i contravventore/-i dipende/-ono, giova a tutti i responsabili”*.

La *ratio* di tale interpretazione viene spiegata con il richiamo all'analogo campo dell'estinzione delle violazioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro (art. 21 D.Lgs. 758/1994). L'obiettivo del legislatore è *“privilegiare al massimo l'ambito di operatività della speciale causa di estinzione del reato, chiaramente introdotta dal legislatore allo scopo di interrompere l'illegalità e di ricreare le condizioni di sicurezza previste”*. In pratica, il raggiungimento del risultato (l'eliminazione dell'illecito) assume priorità sull'interesse dello Stato a punire specificamente il singolo responsabile, anche se il pagamento o l'adempimento proviene da altri.

In sintesi, entrambe le circolari sottolineano un principio di "solidarietà" o "beneficio esteso" in merito agli adempimenti (prescrizioni e pagamenti) nelle contravvenzioni ambientali con più responsabili, volto a favorire la rapida risoluzione dell'illecito, indipendentemente da quale dei soggetti obbligati effettui l'adempimento.

Nell'ambito della discussione sulla procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali e sulla questione di chi debba farsi carico del pagamento in caso di concorso di più persone, è fondamentale richiamare la sentenza della **Cassazione Penale, Sezione Sesta, n. 38260 del 16 settembre 2019**. Questa pronuncia offre chiarimenti sostanziali, rafforzando i principi già emersi dalle circolari delle Procure e fornendo un'interpretazione autorevole sulla validità del pagamento da parte dell'ente per l'estinzione del reato a carico delle persone fisiche.

La sentenza della Cassazione oggetto della nostra analisi, offre importanti chiarimenti in merito all'estinzione dei reati contravvenzionali. Sebbene il caso specifico esaminato dalla Corte riguardi prevalentemente violazioni in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, le sue conclusioni sono di particolare rilevanza anche per le contravvenzioni ambientali. Questo perché la procedura estintiva prevista dal D.Lgs. n. 152 del 2006 (Art. 318-bis e seguenti) in materia ambientale è stata "mutuata" o "ricalca" l'analogo procedimento estintivo dei reati in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, regolato dal D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 (Art. 20 e seguenti). La

sentenza, infatti, esplicita che le contravvenzioni ambientali "prevedono una procedura identica a quella del d.lgs n. 758 del 1994".

La sentenza conferma esplicitamente un principio di diritto ormai acquisito: l'adempimento delle prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza e il pagamento della sanzione amministrativa, se effettuati dal legale rappresentante della società (o ente), fanno scattare l'effetto estintivo non solo per l'ente stesso, ma **anche a favore del contravventore, sia esso amministratore o dipendente**.

Come già evidenziato, questa interpretazione mira a non limitare irragionevolmente l'ambito di operatività della causa speciale di estinzione del reato. L'obiettivo primario del legislatore è infatti quello di "interrompere l'illegalità e di ricreare le condizioni di sicurezza sul lavoro previste dalla normativa in materia a protezione dell'incolumità dei lavoratori, facendo passare in secondo piano l'interesse dello Stato alla punizione del colpevole"..

La Cassazione, pur riaffermando la legittimità di tale prassi, introduce però un'importante precisazione. Se da un lato è pacifico che l'ente possa legittimamente provvedere al pagamento in luogo del proprio addetto, determinando l'effetto estintivo, dall'altro, l'impiego delle risorse economiche della persona giuridica a questo fine **presuppone l'adozione di un atto formale da parte dell'ente**. Tale atto deve deliberare l'uscita di cassa, seguendo le procedure interne previste dallo statuto o dal regolamento e previa verifica dei relativi presupposti. Questo è fondamentale perché, come il caso in esame ha dimostrato, l'assenza di tale delibera formale e la distrazione di fondi per interessi privati possono configurare il reato di peculato a carico del dirigente che effettua il pagamento."

Avvocato Rosa Bertuzzi

